Conto corrente con la posta

Anno 84° — Numero 63

# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 16 marzo 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | | | | ALLA PARTE SECONDA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 100 | All'Estero | Abb. annuo L. 200 | Nel Regno e Colonie | Abb. annuo L. 60 | All'Estero | Abb. annuo L. 120 |
| | » semestrale » 50 | | » semestrale » 100 | | » semestrale » 30 | | » semestrale » 60 |
| | » trimestrale » 25 | | » trimestrale » 50 | | » trimestrale » 15 | | » trimestrale » 30 |
| | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 | | Un fascicolo » 2 | | Un fascicolo » 4 |

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nel Regno e Colonie . . . . | Abbonamento annuo. . L. 50 — <br> Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . . . . . . | Abbonamento annuo . . L. 100 — <br> Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

#### 1942



#### 1943



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 31 dicembre 1942-XXI, n. 1844.

**Ripartizione fra i ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e quelli delle Direzioni e dei Servizi, degli aumenti di organico dei capitani di vascello e dei colonnelli e tenenti colonnelli del Genio navale, previsti per il 1943.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 14 della legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

I posti stabiliti dalle tabelle 1 *a*) e 2 *a*) annesse alla legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1417, in aumento agli organici dei capitani di vascello ed a quelli dei colonnelli e tenenti colonnelli del Genio navale, sono ripartiti, per l'anno 1943, fra i ruoli dei Comandi navali e dei Comandi marittimi e fra quelli delle Direzioni e dei Servizi, come segue:

18 posti ai capitani di vascello ruolo « Comandi navali »;

1 posto ai capitani di vascello ruolo « Comandi marittimi »;

7 posti ai colonnelli del Genio navale ruolo « Direzioni »;

1 posto ai colonnelli del Genio navale ruolo « Servizi »;

15 posti ai tenenti colonnelli del Genio navale ruolo « Direzioni »;

1 posto ai tenenti colonnelli del Genio navale ruolo « Servizi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1942-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *marzo* 1943-XXI
*Atti del Governo, registro* 455, *foglio* 40. — MANCINI

LEGGE 11 gennaio 1943-XXI, n. 77.

**Aumento del supplemento vitto dovuto ai sottufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali comandati in servizio collettivo di ordine pubblico.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il supplemento vitto dovuto ai sottufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali comandati in servizio collettivo di ordine pubblico, in aggiunta alla indennità di pubblica sicurezza di 1ª o di 2ª categoria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 26 giugno 1938-XVI, n. 845, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 119, viene fissato nelle misure seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| Marescialli . . . . . . . . . . | L. | 8,25 |
| Brigadieri e vicebrigadieri . . . . | » | 6,75 |
| Guardie scelte e guardie . . . . . | » | 5,25 |
| Appuntati e carabinieri . . . . . | » | 5,25 |
| Allievi . . . . . . . . . . . . | » | 4,50 |

Tale supplemento s'intende al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre le necessarie variazioni nei bilanci dei Ministeri dell'interno e della guerra, in conseguenza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno vigore dal 1° settembre 1942-XX e sono applicabili limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

**LEGGE 18 gennaio 1943-XXI, n. 78.**

**Disciplina, per il tempo di guerra, della produzione libraria e degli stampati.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata dello stato di guerra, e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, i libri, gli opuscoli, i manifesti e gli stampati di propaganda politica, o comunque interessanti i rapporti internazionali, la difesa militare, la condotta e gli scopi della guerra e la storia o le vicende di essa, le questioni economiche e finanziarie attinenti alla guerra e quelle religiose e razziali di interesse politico, non potranno essere pubblicati se non in seguito a nulla osta del Ministero della cultura popolare.

Questa disposizione si applica anche alle traduzioni e alle nuove edizioni e alle ristampe.

Sono escluse dall'obbligo di tale nulla osta le pubblicazioni edite a cura delle Amministrazioni statali o del Direttorio del Partito Nazionale Fascista.

Rimane salvo il disposto degli articoli 2 e 36 del Concordato con la Santa Sede, approvato con la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

Art. 2.

Per l'applicazione del precedente articolo, l'autore o gli autori o l'editore, prima dell'inizio della composizione tipografica, dovranno presentare od inviare al Ministero della cultura popolare apposita domanda in bollo, nonchè due copie del testo del libro, opuscolo o stampato.

Se si tratta di libro od opuscolo dovrà nella domanda o in foglio apposito indicarsi:

a) il nome dell'autore o degli autori, la loro cittadinanza e razza, residenza e professione;

b) il titolo ed il contenuto del libro od opuscolo;

c) il formato ed il presuntivo numero delle pagine;

d) se si tratti di opera originale, o di traduzione, o di nuova edizione.

Art. 3.

Il Ministero della cultura popolare dovrà provvedere in merito alla richiesta di nulla osta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza e degli allegati relativi. Tale termine potrà essere prorogato, per giustificati motivi, per altri trenta giorni.

Art. 4.

Chi presenti dichiarazioni mendaci, o comunque violi le disposizioni della presente legge, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire diecimila.

Chi, dopo aver ottenuto il nulla osta del Ministero della cultura popolare, pubblichi o diffonda libri od opuscoli non conformi al testo autorizzato, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire ventimila.

Le opere ed i prodotti stampati in contravvenzione alle norme della presente legge saranno sequestrati.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PAVOLINI — CIANO — GRANDI — BOTTAI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

---

**REGIO DECRETO-LEGGE 11 febbraio 1943-XXI, n. 79.**

**Disposizioni relative alla proroga del termine per l'approvazione dei bilanci delle società e alla valutazione nei bilanci stessi dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso in cui circostanze dipendenti dallo stato di guerra rendano particolarmente difficile a società, tenute alla pubblicazione del bilancio, di redigere e presentare per l'approvazione il bilancio medesimo nel termine stabilito dalla legge o dallo statuto sociale, il termine stesso, su istanza degli amministratori, può essere prorogato con decreto del presidente del tribunale, nella cui giurisdizione la società ha la sua sede, per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 2.

I beni immobili o mobili delle anzidette società, danneggiati o distrutti in conseguenza di eventi di guerra, per i quali la società abbia diritto al risarcimento per danni di guerra, possono essere valutati in bilancio, fino a quando non sia determinato l'ammontare del credito spettante alla società per tale risarcimento, nell'ammontare risultante dall'ultimo bilancio anteriore all'evento di guerra, al netto delle ordinarie quote di deperimento e di consumo.

Nelle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale all'assemblea deve essere fatta speciale menzione dei beni immobili o mobili valutati ai sensi del comma precedente.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI*
*Atti del Governo, registro 455, foglio 46.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1943-XXI, n. 80.

**Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 28 maggio 1942-XX, n. 679;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Lo stanziamento del capitolo n. 88 « Spese per il servizio di investigazione politica » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1942-43, è aumentato di L. 36.496.117.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI*
*Atti del Governo, registro 455, foglio 44.* — MANCINI

---

RELAZIONE e R. DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 81.

**10ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.**

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza dell'11 febbraio 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 10ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTÀ,

Per imprevedibili esigenze di carattere urgente ed inderogabile, è necessario inscrivere le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

| | |
|---|---|
| Ministero delle finanze . . . . | L. 2.650.000 — |
| Ministero dell'interno. . . . . | » 2.200.000 — |
| Totale . . . | L. 4.850.000 — |

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 23.997.680;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una decima prelevazione nella somma di lire quattromilioni ottocentocinquantamila (L. 4.850.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

*Ministero delle finanze*:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 371-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . | L. 2.500.000 |
| Cap. n. 416-*ter* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Istituto nazionale di finanza corporativa . . . | » 100.000 |
| Cap. n. 417-*bis*. — Contributo straordinario nelle spese di funzionamento del Gruppo medaglie d'oro . . . . . . | » 50.000 |

*Ministero dell'interno*:

| | |
|---|---|
| Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi, ecc. . . . . | » 700.000 |
| Cap. n. 111-XII (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali . . . . . . . . . | » 1.500.000 |
| | L. 4.850.000 |

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI*
*Atti del Governo, registro 455, foglio 45.* — MANCINI

---

RELAZIONE e R. DECRETO 22 febbraio 1943-XXI, n. 82.
**11ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.**

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze alla Maestà del RE IMPERATORE, in udienza del 22 febbraio 1943-XXI, sul decreto che autorizza una 11ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

MAESTA',

Per imprevedibili esigenze di carattere urgente ed indeprogabile, è necessario inscrivere le somme sottoindicate nei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente:

| | |
|---|---|
| Ministero delle finanze . . . . . . | L. 20.000 |
| Ministero dell'educazione nazionale . . . | » 50.000 |
| Totale . . . | L. 70.000 |

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43 sono disponibili L. 19.147.680;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 356 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1942-43, è autorizzata una undicesima prelevazione nella somma di lire settantamila (L. 70.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsione seguenti:

*Ministero delle finanze:*

Cap. n. 133. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti, ecc. . . . . . . . . . . . . L. 20.000

*Ministero dell'educazione nazionale:*

Cap. n. 158. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. . . . . . . . . . . . L. 50.000

Totale . . . L. 70.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1943-XXI*
*Atti del Governo, registro 455, foglio 43.* — MANCINI

---

REGIO DECRETO 11 gennaio 1943-XXI, n. 83.
**Riconoscimento giuridico e approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale fra i tecnici metallurgici.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda con la quale la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti hanno chiesto, d'intesa, il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale fra i tecnici metallurgici, costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fra i tecnici metallurgici, con sede in Milano, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1943-XXI*
*Atti del Governo, registro 455, foglio 41.* — MANCINI

---

TITOLO I.

*Costituzione e scopi.*

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, u. c. della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita, ad iniziativa della Confederazione fascista degli industriali e della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, l'Associazione dei tecnici metallurgici con sede in Milano.

Art. 2.

L'Associazione ha lo scopo:

*a*) di promuovere e favorire lo sviluppo degli studi e delle applicazioni della metallurgia;

*b*) di favorire e stabilire relazioni fra gli enti e le persone che si interessano alle varie branche della metallurgia;

*c*) di facilitare ai soci la conoscenza delle invenzioni, scoperte, esperienze, etc. compiute in Italia ed all'estero nei campi metallurgici ed affini;

*d*) di contribuire alla conoscenza ed alla divulgazione delle necessità della metallurgia e della sua importanza per la Nazione;

*e*) di mantenere rapporti e collaborare con gli organi sindacali e corporativi per la soluzione di quei problemi di carattere scientifico, tecnico, applicativo e culturale d'interesse degli organi medesimi.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione esplica le seguenti attività:

*a*) promuove e patrocina studi, pubblicazioni, esperienze, ricerche, concorsi in qualunque ramo della metallurgia pura ed applicata; assegna borse di studio e premi; costituisce biblioteche e centri di studio;

*b*) svolge azione di consulenza tecnica e tecnicogiuridica a favore dei soci, avvalendosi anche della collaborazione dei laboratori, uffici, etc. già esistenti per l'esecuzione di ricerche scientifiche, tecniche, di prove, misure, etc.;

*c*) cura la stampa di pubblicazioni riferentisi ad atti dell'Associazione, e studi interessanti i settori di attività per i quali è costituita;

*d*) promuove riunioni, discussioni, visite, convegni, congressi, viaggi di istruzione, etc.;

*e*) esercita infine tutte quelle altre funzioni che le siano demandate da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorità.

TITOLO II.

*Soci.*

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, coloro i quali svolgono attività professionale attinente ai settori della metallurgia e che siano inquadrati sindacalmente in organizzazioni di categoria aderenti alla Confederazione degli industriali o dei professionisti e degli artisti, nonchè gli impiegati tecnici delle imprese operanti nei settori stessi.

Essi debbono presentare domanda di iscrizione, dichiarando di accettare le norme del presente statuto e di osservare la disciplina sociale.

Art. 5.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per tre anni consecutivi e si intende tacitamente rinnovata per eguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

*a*) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e termini di cui al precedente art. 5;

*b*) per espulsione deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

*c*) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

TITOLO III.

*Organi della Associazione.*

Art. 7.

Sono organi dell'Associazione:

*a*) il Consiglio;

*b*) il Comitato esecutivo;

*c*) il presidente.

Art. 8.

Il Consiglio è composto:

*a*) dal presidente dell'Associazione;

*b*) dai presidenti dei gruppi di specializzazione e delle sezioni interprovinciali costituiti in seno all'Associazione;

*c*) da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista ingegneri;

*d*) da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei chimici;

*e*) da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dei periti industriali;

*f*) da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista degli inventori;

*g*) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali metallurgici;

*h*) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali meccanici;

*i*) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici;

*l*) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive;

*m*) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende industriali;

*n*) da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle industrie meccaniche e metallurgiche.

Art. 9.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno e, straordinariamente, quando sia ritenuto necessario dal presidente o ne sia fatta richiesta da un terzo almeno dei componenti o dai sindaci.

L'avviso di convocazione è inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi, e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a due giorni e la convocazione potrà essere disposta con telegramma o fonogramma.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei membri.

In seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la riunione sarà valida purchè il numero degli intervenuti non sia inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal presidente dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

Art. 10.

Il Consiglio ha il compito:

*a*) di deliberare sulle direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione;

*b*) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari e sul conto consuntivo e, non oltre il 30 settembre, sul bilancio preventivo dell'Associazione;

*c*) di deliberare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge in vigore, l'applicazione e la misura dei contributi che i soci saranno tenuti a corrispondere;

*d*) di formulare i regolamenti interni dell'Ente;

*e*) di nominare, scegliendoli nel suo seno, i membri del Comitato esecutivo;

*f*) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

*g*) di dare il suo parere su ogni materia che sia sottoposta al suo esame dal Comitato esecutivo;

*h*) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dalle leggi, regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

Art. 11.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza ed in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore, scelto annualmente dal Consiglio nel suo seno.

Il consigliere amministratore fa parte, di diritto, del Comitato esecutivo.

Art. 12.

Il Comitato esecutivo è composto:

*a*) dal presidente;

*b*) dal consigliere amministratore;

*c*) dai membri eletti dal Consiglio in numero non inferiore a cinque e non superiore ad otto.

Alle riunioni del Comitato esecutivo possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

Art. 13.

Il Comitato esecutivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre ed, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso.

Gli avvisi di convocazione saranno diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri, oltre il presidente.

I membri del Comitato che si astengono senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Comitato esecutivo decorsi dieci giorno dalla notificazione all'interessato della relativa proposta. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al presidente dell'Associazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo ha il compito:

*a*) di curare il conseguimento dei fini statutari dell'Associazione in armonia con le direttive deliberate dal Consiglio;

*b*) di deliberare sulle domande di ammissione a socio;

*c*) di nominare il segretario generale il quale sovraintende all'andamento dei servizi ed adempie a tutti i compiti che potranno essergli affidati dal Consiglio, dal Comitato esecutivo o dal presidente;

*d*) di adottare nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione;

*e*) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 15.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti con i terzi; vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio e del Comitato esecutivo; provvede inoltre a quanto attiene all'osservanza della disciplina sociale.

È di diritto presidente del Consiglio e del Comitato esecutivo.

È nominato, d'intesa, dalla Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e la sua nomina è approvata ai sensi di legge.

Dura in carica tre anni e può essere confermato.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un membro del Consiglio da lui designato.

Art. 16.

I membri del Consiglio e del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

TITOLO IV.

*Gruppi di specializzazione e Sezioni interprovinciali.*

Art. 17.

I gruppi di specializzazione sono costituiti in corrispondenza ai vari settori della metallurgia.

Essi hanno il compito di esaminare i problemi afferenti al settore di competenza e di proporre le relative soluzioni.

Ciascun gruppo è retto da un presidente nominato, per un triennio, dal presidente dell'Associazione.

Art. 18.

Le Sezioni interprovinciali sono organi attraverso i quali l'Associazione provvede all'attuazione dei suoi compiti alla periferia.

Art. 19.

Sono organi delle Sezioni interprovinciali:

a) l'Assemblea;

b) il Comitato;

c) il presidente.

Art. 20.

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione residenti nella circoscrizione della Sezione.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal presidente della Sezione che la presiede, previa autorizzazione del presidente dell'Associazione.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un voto.

L'Assemblea:

a) approva l'attività svolta dalla Sezione;

b) elegge il presidente e i membri del Comitato.

Art. 21.

Il Comitato è composto di un numero di membri, determinato dall'Assemblea in base al numero degli iscritti, variabile da 2 a 10 e dura in carica tre anni.

Spetta al Comitato:

a) di coadiuvare il presidente della Sezione nello svolgimento della sua attività;

b) di deliberare sulle convocazioni dell'Assemblea della Sezione;

c) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea, con riserva di ratifica da parte di questa.

Art. 22.

Per le modalità di riunione dell'Assemblea e del Comitato della Sezione interprovinciale, per la disciplina delle sedute e per le votazioni, saranno osservate le norme stabilite, rispettivamente, per il Consiglio ed il Comitato esecutivo dell'Associazione.

Art. 23.

Il presidente della Sezione interprovinciale è eletto dall'Assemblea della Sezione e dura in carica tre anni.

La sua elezione deve essere ratificata dal presidente dell'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Comitato ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano attribuite dalla legge, dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organi superiori.

TITOLO V.

*Patrimonio e amministrazione.*

Art. 24.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti e donazioni o comunque vengono in possesso dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

Art. 25.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari, dovranno osservarsi le disposizioni di cui all'articolo 17 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 26.

L'Associazione dovrà sottoporre all'approvazione dell'autorità tutoria gli atti di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 1° comma dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 27.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui al Regio decreto-legge medesimo.

Art. 28.

L'Associazione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, eredità, legati, etc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui l'Associazione è costituita.

Art. 29.

Per ciascun esercizio finanziario sarà costituito un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi, di cui uno nominato dalla Confederazione fascista degli

industriali, uno dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e uno dal Ministero delle corporazioni, e di tre sindaci supplenti nominati, uno dalla Confederazione fascista degli industriali, uno dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e uno dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO VI.

*Disposizioni disciplinari.*

Art. 30.

Al socio che sia iscritto all'organizzazione sindacale di categoria saranno applicate d'ufficio le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dall'organizzazione stessa.

Per le mancanze disciplinari che fossero commesse dai soci nei confronti dell'Associazione, il presidente provvederà per le opportune comunicazioni all'organizzazione sindacale cui il socio appartiene, affinchè questa possa adottare i provvedimenti del caso.

Per le mancanze eventualmente commesse da soci che non fanno parte di organizzazioni sindacali, provvederà il Consiglio dell'Associazione con le norme ed i procedimenti stabiliti negli statuti delle organizzazioni sindacali che hanno costituito l'Associazione.

Art. 31.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicate le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Art. 32.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dai presidenti della Confederazione fascista degli industriali e dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, dal presidente della Associazione, dal Consiglio o da un terzo dei soci. In questo ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente dell'Associazione.

È salva in ogni caso l'approvazione a norma di legge.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni degli organi superiori e, in mancanza alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

---

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1943-XXI.

**Trasformazione in sindacato del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. Salchi, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. Salchi, con sede in Milano;

Vista la lettera del Ministero degli affari esteri numero 42/2686/C del 27 ottobre 1942-XX;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decreta:

La S. A. Salchi, con sede in Milano, già assoggettata a sequestro con decreto interministeriale in data 28 agosto 1940-XVIII, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Cons. naz. Felice Felicioni.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 gennaio 1943-XXI

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

(916)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1942-XXI.

**Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1943-1944.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto lo stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1943-44, della Cassa delle ammende, costituita ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 149 del nuovo Codice penale;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

È approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944, in conformità delle tabelle unite al presente decreto e con le seguenti risultanze:

| | | |
|---|---|---|
| Entrate previste . . . . . . | L. | 1.473.000 |
| Spese previste . . . . . . . | » | 1.473.000 |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 20 novembre 1942-XXI

*Il Guardasigilli*
*Ministro per la grazia e giustizia*
GRANDI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

**Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XXI al 30 giugno 1944-XXII**

| Numero dell'esercizio 1942-43 (1) | Numero dell'esercizio 1943-44 (2) | Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1943-44 (col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **PARTE I. — ENTRATA** | | | |
| | | TITOLO I<br>ENTRATE ORDINARIE | | | |
| | | CATEGORIA I. - *Entrate effettive* | | | |
| 1 | 1 | Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione . . . . . . . . | 500.000 | — | 500.000 |
| 2 | 2 | Versamenti per Grazia Sovrana . . . . . . . . | 40.000 | — | 40.000 |
| 3 | 3 | Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse . . . . . . . | 12.000 | — | 12.000 |
| 4 | 4 | Fondi dei detenuti evasi o defunti . . . . . . . . . . | 25.000 | — | 25.000 |
| 5 | 5 | Ricavo dalle vendite dei corpi di reato . . . . . . . . | 175.000 | — (a) 25.000 | 150.000 |
| 6 | 6 | Introiti per incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito . . . . . . . . | 10.000 | — (a) 5.000 | 5.000 |
| 7 | 7 | Interessi sulle somme in deposito in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica . . . . . . . | 128.000 | + (a) 3.000 | 131.000 |
| | | Totale delle entrate ordinarie | 890.000 | — 27.000 | 863.000 |
| | | TITOLO II<br>ENTRATE STRAORDINARIE | | | |
| | | CATEGORIA I. - *Entrate effettive* | | | |
| 8 | 8 | Entrate straordinarie diverse | 10.000 | — | 10.000 |

(a) Variazione proposta in relazione ai risultati dell'esercizio finanziario 1940-41.

**Cassa delle ammende.**

| Numero dell'esercizio 1942-43 (1) | Numero dell'esercizio 1943-44 (2) | Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1943-44 (col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CATEGORIA II<br>*Movimento di capitali* | | | |
| 9 | 9 | Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | Totale entrate straordinarie | 10.000 | — | 10.000 |
| | | *Partite che si compensano con la spesa* | | | |
| 10 | 10 | Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.). . | 600.000 | — | 600.000 |
| | | **RIASSUNTO DELL'ENTRATA** | | | |
| | | TITOLO I<br>ENTRATE ORDINARIE | | | |
| | | CATEGORIA I - *Entrate effettive* | 890.000 | — 27.000 | 863.000 |
| | | Totale del titolo I | 890.000 | — 27.000 | 863.000 |
| | | TITOLO II<br>ENTRATE STRAORDINARIE | | | |
| | | CATEGORIA I - *Entrate effettive* | 10.000 | — | 10.000 |
| | | » II - *Movimento di capitali* . . . . | — | — | — |
| | | Totale del titolo II | 10.000 | — | 10.000 |
| | | Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . . | 900.000 | — 27.000 | 873.000 |
| | | Partite che si compensano con la spesa . . . . . . . . . . | 600.000 | — | 600.000 |
| | | Totale generale . . . | 1.500.000 | — 27.000 | 1.473.000 |

**Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943-XX al 30 giugno 1944-XXII**

| Numero dell'esercizio 1942-43 (1) | 1943-44 (2) | CAPITOLI Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1943-44 (col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTE II. — SPESA. | | | |
| | | TITOLO I. SPESE ORDINARIE. | | | |
| | | CATEGORIA I. - *Spese effettive* | | | |
| 1 | 1 | Assegnazioni al Consiglio di patronato | 850.000 | (a) — 10.000 | 840.000 |
| 2 | 2 | Spese per la pubblicazione di sentenze | 3.000 | — | 3.000 |
| 3 | 3 | Spese di ufficio, stampati e cancelleria | 1.000 | — | 1.000 |
| 4 | 4 | Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato | 10.000 | (a) — 5.000 | 5.000 |
| 5 | 5 | Spese casuali | 500 | — | 500 |
| 6 | 6 | Fondo di riserva per spese impreviste | 25.500 | (b) — 12.000 | 13.500 |
| | | Totale delle spese ordinarie | 890.000 | — 27.000 | 863.000 |
| | | TITOLO II. SPESE STRAORDINARIE | | | |
| | | CATEGORIA I. - *Spese effettive* | | | |
| 7 | 7 | Spese straordinarie diverse | 10.000 | — | 10.000 |
| | | CATEGORIA II. *Movimento di capitali* | | | |
| 8 | 8 | Acquisto di titoli di rendita pubblica | *per memoria* | — | *per memoria* |
| | | Totale delle spese straordinarie | 10.000 | — | 10.000 |
| | | *Partite che si compensano con l'entrata* | | | |
| 9 | 9 | Restituzione e incameramento di depositi | 600.000 | — | 600.000 |

(a) Variazione proposta in relazione ai risultati dell'esercizio finanziario 1940-1941.
(b) Variazione proposta in relazione all'effettivo fabbisogno.

**Cassa delle ammende**

| Numero dell'esercizio 1942-43 (1) | 1943-44 (2) | CAPITOLI Denominazione (3) | Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1942-43 (4) | Variazioni che si propongono (5) | Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1943-44 (Col. 4 ± 5) (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RIASSUNTO DELLA SPESA. | | | |
| | | TITOLO I. SPESE ORDINARIE. | | | |
| | | CATEGORIA I. — *Spese effettive* | 890.000 — | — 27.000 | 863.000 — |
| | | Totale del titolo I | 890.000 — | — 27.000 | 863.000 — |
| | | TITOLO II. SPESA STRAORDINARIA. | | | |
| | | CATEGORIA I. — *Spese effettive* | 10.000 — | — | 10.000 — |
| | | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* | — | — | — |
| | | Totale del titolo II | 10.000 — | — | 10.000 — |
| | | Totale delle spese ordinarie e straordinarie | 900.000 — | — 27.000 | 873.000 — |
| | | Partite che si compensano con l'entrata | 600.000 — | — | 600.000 — |
| | | Totale generale delle spese | 1.500.000 — | — 27.000 | 1.473.000 — |
| | | RIEPILOGO | | | |
| | | Entrate | 1.500 000 — | — 27.000 | 1.473.000 — |
| | | Spese | 1.500.000 — | — 27.000 | 1.473.000 — |
| | | Differenza | — | — | — |

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1943-XXI.

**Dichiarazione di inefficacia delle azioni della Società anonima « Giunti per tubazioni », con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che con decreto interministeriale 31 maggio 1942-XX pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 152 del 30 giugno successivo e nei giornali « Il Popolo d'Italia » e « Il Sole » di Milano, venne ordinata la sottoposizione al visto delle azioni della Società anonima « Giunti per tubazioni - Milano » affidando il relativo incarico al sindacatore Cons. naz. Arnaldo Sertoli;

Visto il verbale in data 4 gennaio 1943-XXI, riguardante le operazioni di cui sopra, dal quale risulta che, nel termine prescritto, vennero presentate al visto n. 900 azioni di nominali L. 100 cadauna, sulle 1000 costituenti il capitale sociale di L. 100.000 alle quali il sindacatore ha apposto il visto perchè dallo stesso accertate di pertinenza di persone di nazionalità non nemica; mentre le altre n. 100 azioni non furono presentate al visto in questione;

Rilevato che il sindacatore ha proposto che le predette 100 azioni non presentate al visto siano dichiarate inefficaci perchè intestate al sig. Praetorius Edoardo di nazionalità inglese;

Visti gli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942-XX, n. 1100;

Decretano:

Sono dichiarate inefficaci le seguenti azioni della Società anonima « Giunti per tubazioni - Milano » delle quali è stata accertata l'appartenenza a persone di nazionalità nemica:

Certificati numeri 4, 5, 20, 21, 22, 30, 31 intestati a Praetorius Edoardo, suddito inglese, di complessive n. 100 azioni.

In luogo delle 100 azioni suindicate la Società anonima « Giunti per tubazioni - Milano » emetterà sotto la vigilanza del sindacatore, Cons. naz. Arnaldo Sertoli, nuovi titoli non soggetti a tassa di bollo, che sostituiranno, ad ogni effetto, le azioni dichiarate inefficaci e che verranno depositati alla Banca d'Italia, sede di Milano.

Roma, addì 27 gennaio 1943-XXI

*Il Ministro per le finanze*
DI REVEL

*Il Ministro per le corporazioni*
RICCI

(917)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1943-XXI.

**Norme per l'attuazione del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI sulla gestione della Cassa conguaglio trasporti ligniti.**

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 9 del proprio decreto in data 9 dicembre 1942-XXI sulla distribuzione delle ligniti;

Visto le norme predisposte dal Comitato di gestione della Cassa conguaglio trasporti ligniti;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le norme per l'attuazione del decreto Ministeriale del 9 dicembre 1942, predisposte dal Comitato di gestione della Cassa conguaglio trasporti ligniti allegate al presente decreto.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

p. *Il Ministro*: CIANETTI

---

CASSA CONGUAGLIO TRASPORTI LIGNITI

**Norme per l'attuazione del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI**

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero delle corporazioni Direzione generale dell'industria, il Comitato di gestione della Cassa conguaglio trasporti ligniti, allo scopo di ripartire equamente tra tutti i consumatori di lignite prodotta nel Regno, diversa dalla picea, le maggiori spese di trasporto, ai sensi del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI.

Il Comitato sceglie nel proprio seno un presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario dell'Ufficio carboni messo a disposizione dalla Direzione generale dell'industria.

Art. 2.

L'azienda mineraria che ritenga di aver diritto all'integrazione di cui all'art. 6 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI, deve, a norma dell'art. 7 del decreto stesso, farne motivata e documentata richiesta al Ministero delle corporazioni, Comitato Cassa conguaglio trasporti ligniti, pel tramite della Confederazione fascista degli industriali, su apposito modulo predisposto dal Comitato. Detta Confederazione correda del proprio motivato parere l'istanza, e ne cura il successivo inoltro.

Il Comitato decide sull'ammissibilità o meno al conguaglio, in linea di massima, dell'azienda richiedente, e fa conoscere alla medesima tale decisione per mezzo della Confederazione fascista degli industriali.

Art. 3.

L'azienda che sia stata in massima ammessa al conguaglio, giusta l'articolo precedente, specifica con motivata e documentata istanza direttamente trasmessa al Ministero delle corporazioni, Comitato di gestione della Cassa conguaglio, la misura dell'integrazione a cui ritiene di aver diritto.

Tale istanza deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comitato, ed indicare la località della miniera, la stazione ferroviaria di spedizione della lignite, se tale stazione sia dello Stato o di ferrovia secondaria ammessa a servizio cumulativo, la distanza stradale dal piazzale di carico alla stazione o alla teleferica raccordata a quest'ultima, il tipo del mezzo adoperato nel trasporto (automezzo, carretto, ecc.), il costo unitario del trasporto nei limiti delle tariffe ufficiali.

Sulla base di tali dati, e di tutti gli altri eventualmente ritenuti utili, il Comitato stabilisce l'integrazione spettante a ciascuna miniera, tenute in ogni caso presenti le disponibilità di bilancio.

Art. 4.

La quota di L. 10 per tonnellata di lignite diversa dalla picea dovuta ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI, per la lignite impiegata nella fabbricazione di mattonelle, è corrisposta in ragione di L. 10 per ogni tonnellata di mattonelle.

Art. 5.

Sono esenti dalla quota di L. 10 a tonnellata, di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI, i quantitativi di ligniti o mattonelle consumati direttamente dal produttore per gli usi strettamente necessari ai servizi di produ-

zione della lignite, ai trasporti nell'ambito della miniera, nonchè ai trasporti dalla miniera alla più vicina stazione ferroviaria di spedizione.

Nei servizi di produzione sono compresi le mense aziendali ed il riscaldamento per gli alloggi dei dipendenti, purchè siti le une e gli altri nelle adiacenze della miniera.

Sono altresì esenti i quantitativi di lignite esportati all'estero a scopo di esperimento.

Art. 6.

Il pagamento della quota di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 9 dicembre 1942-XXI è a carico del consumatore della lignite o delle mattonelle.

Pertanto il consumatore che invii o presenti alla miniera il prescritto buono di assegnazione ha l'obbligo di versare nel contempo al produttore la quota di L. 10 su tutta la quantità indicata in detto buono. In caso di mancata o parziale utilizzazione del buono, il produttore è tenuto a rimborsare al compratore le quote relative ai quantitativi non forniti.

Ai fini di cui al comma precedente sono assimilati ai buoni rilasciati dal Ministero delle corporazioni:

1) le autorizzazioni di consegna dirette, date dal Ministero delle corporazioni con lettera o telegramma;

2) i buoni divisionali emessi in esecuzione di assegnazioni ministeriali, dai seguenti Enti:

*a*) Segreterie provinciali dell'artigianato;

*b*) Segreterie provinciali della cooperazione;

*c*) Uffici di distribuzione presso le Unioni provinciali dei commercianti;

*d*) Gruppi commercianti combustibili solidi (riscaldamento e cucine economiche).

Art. 7.

Al 15 ed all'ultimo giorno di ogni mese il produttore deve versare l'ammontare della quota concernente la lignite o le mattonelle, da esso consegnate o utilizzate, salvo le eccezioni di cui all'art. 6, nella quindicina precedente, sul conto corrente postale 1/3927 intestato alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, all'uopo adoperando bollettino conforme al prescritto modello postale.

Sul certificato d'allibramento è predisposta a stampa la seguente annotazione, da compilarsi, versamento per versamento dal produttore:

« Quota conguaglio trasporto lignite per tonn. . . . . . . . . come da cartelle di assegnazione, valide per il . . . . quadrimestre 194 . . o documenti assimilati intestati alle ditte di cui all'elenco a parte ».

Gli elenchi dovranno contenere, con il riferimento al relativo bollettino di versamento:

1) numero d'ordine della cartella di assegnazione o del documento assimilato;

2) intestatario della cartella o del documento assimilato;

3) quantitativo di lignite consegnata.

Art. 8.

La Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma emette per i certificati di allibramento ricevuti dalla posta, in dipendenza dei versamenti sopradetti, quietanze di contabilità speciale a favore del Ministero delle corporazioni, Cassa conguaglio trasporti ligniti. Su ciascuna di tali quietanze dovranno essere trascritti integralmente tutti gli elementi risultanti dai certificati di allibramento.

Al principio di ogni mese, la Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma invia al Ministero delle corporazioni, Ragioneria centrale, un riassunto delle contabilità speciali, unendovi le quietanze da essa emesse nel mese precedente, come sopra corredate, nonchè le relative matrici.

Art. 9.

Le integrazioni, deliberate dal Comitato, sono corrisposte con ordinativi numerati di pagamento sulla contabilità speciale di cui all'articolo precedente, firmati dal Ministro o da chi per lui, muniti del visto del direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni ed esigibili, a seconda della residenza del creditore, in capoluogo di Provincia o in altro Comune del Regno.

La suddetta Ragioneria trasmette tali ordinativi alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, per l'ulteriore corso.

Al principio di ogni mese la Sezione restituisce alla Ragioneria centrale gli ordinativi di pagamento estinti nel mese precedente, allegandoli al riassunto mensile indicato nell'articolo 8.

Art. 10.

E' fatto obbligo al produttore di lignite:

*a*) di trasmettere alla Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, entro il giorno cinque di ogni mese e servendosi di apposito modulo predisposto dal Comitato, una denunzia in triplice esemplare della quantità prodotta e di quella consegnata o utilizzata nel mese precedente, nonchè dei versamenti effettuati alla Cassa conguaglio nel periodo stesso. La Federazione, espletati al riguardo i propri incumbenti, inoltra, entro il giorno otto successivo, la denunzia al Ministero delle corporazioni - Direzione generale dell'industria;

*b*) di tenere, in conformità del modello del pari predisposto dal Comitato, un registro di carico e scarico che indica, a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI, la quantità di lignite e mattonelle esistenti alla data in miniera, la quantità successivamente prodotta e quella consegnata o utilizzata.

Per lo scarico le registrazioni saranno giornaliere.

Per il carico le registrazioni saranno per periodi non superiori ad una settimana.

Art. 11.

Il registro di carico e scarico, prima di essere messo in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni facciata e bollato in ogni foglio dall'Ufficio provinciale delle corporazioni competente per territorio, che altresì dichiara nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

Le scritturazioni nella denuncia di quantità di cui all'articolo precedente e nel registro di carico e scarico debbono essere fatte secondo le norme di una ordinata contabilità.

E' fatto obbligo di conservare in buono stato, a disposizione del Comitato, il registro, anche se esaurito.

Art. 12.

La gestione della Cassa conguaglio è ad anno solare.

Nel mese di aprile di ogni anno il Comitato presenta al Ministero per le corporazioni ed a quello per le finanze una relazione sull'andamento della gestione nell'anno precedente, con relativo rendiconto.

Art. 13.

Le spese di gestione sono a carico della Cassa conguaglio trasporti ligniti.

Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

*p. Il Ministro*: CIANETTI

(905)

---

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1943-XXI.

**Disposizioni concernenti il servizio del Casellario giudiziale nel Regno e nelle Colonie.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA

Considerato che i Casellari giudiziali dei Tribunali di Tripoli e di Bengasi non sono in grado di funzionare;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX, concernente disposizioni per il servizio del Casellario giudiziale nel Regno e nelle Colonie;

Visti gli articoli 3, secondo comma, del R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario giudiziale nel Regno, 1 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1938-XVI, contenente istruzioni sul servizio del Casellario giudiziale in Libia;

**Decreta:**

La disposizione data con decreto Ministeriale 10 settembre 1941-XIX al Casellario centrale del Ministero di grazia e giustizia di assumere temporaneamente il servizio del Casellario giudiziale dei Tribunali di Asmara e Mogadiscio, è estesa anche per il servizio del Casellario giudiziale dei Tribunali di Tripoli e Bengasi, sempre limitatamente ai cittadini italiani ed ai cittadini stranieri nati nel territorio della Libia, con facoltà di rilasciare, in luogo dei certificati menzionati negli articoli 606, 607 e 608 Cod. proc. pen. e 28 Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 778, attestazioni equipollenti secondo le notizie risultanti dalle schede conservate nello stesso Casellario centrale.

Alle dette attestazioni si applicano, per quanto è possibile, le norme vigenti per i certificati del Casellario giudiziale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1943-XXI

*Il Ministro Guardasigilli*
DE MARSICO

*Il Ministro per l'Africa Italiana*
TERUZZI

(918)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1943-XXI.
**Norme concernenti la proroga di termini in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari nei Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli uffici del registro della Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, numero 1500, concernente norme circa la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

**Decreta:**

**Art. 1.**

Per i Comuni compresi nella circoscrizione finanziaria degli Uffici del registro di Palermo, sono prorogati:

1) di tre mesi i termini legali per le denunzie, compresa la registrazione degli atti, e per il pagamento di tutte le tasse e le imposte indirette sugli affari le cui scadenze siansi verificate o si debbano verificare tra il 16 febbraio 1943-XXI, ed il 16 aprile 1943-XXI;

2) di otto mesi:

*a*) i termini per le valutazioni in materia di trasferimenti della ricchezza;

*b*) i termini per la risoluzione di controversie in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e di altri diritti;

*c*) i termini per la trascrizione degli atti civili e giudiziari nonchè dei certificati di denunziata successione;

*d*) i termini in materia di contenzioso riguardanti le tasse, le imposte indirette sugli affari ed altri diritti previsti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

La proroga dei termini di cui sopra al n. 2 compete in quanto le scadenze dei detti termini siansi verificate o si debbano verificare tra il 16 febbraio 1943-XXI, ed il 31 agosto 1943-XXI.

**Art. 2.**

Per i Comuni compresi nella circoscrizione ipotecaria della Conservatoria dei registri immobiliari di Palermo sono prorogati di sei mesi i termini per le rinnovazioni ipotecarie scadute posteriormente al 16 febbraio 1943, o che verranno a scadere a tutto il 16 aprile 1943-XXI.

**Art. 3.**

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 febbraio 1943-XXI

*Il Ministro:* ACERBO

(923)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 13 febbraio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Apuania — Intestazione: Bonni Andrea di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 700.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6549 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Brindisi — Intestazione: Sammarco Tommaso fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 900.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 700 — Data: 24 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Boicelli Domenico fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 380 — Data: 24 settembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Martorana Andrea fu Nicolò — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 800.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 3605 — Data: 13 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Reggio Calabria — Intestazione: Sofi Pietro di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. capitale L. 300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 9 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Augenti Achille fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3 %, al portatore 1 - Rendita L. 3.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2936 — Data: 11 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Profeta Gaetano fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 2 - Capitale L. 7300.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 19 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Patrissi Donato fu Angelo Maria — Titoli del Debito pubblico; P.R. 3,50 %, nominativi 1 - Capitale L. 15.600.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 12 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Cassiere P.P. e T.T. di Forlì — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50 %, nominativi 3 - Capitale L. 10.400.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 6786 — Data: 23 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Pongelli Riccardo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: B.T. 5 %, al portatore 83 - Capitale L. 35.000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 326: — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Iacolino Angela fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P.R. 3,50 %, nominativi 1 - Capitale L. 3000.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 2079 — Data: 23 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Buscaglia Mario e Giuseppe fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 Rendita L. 905.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 febbraio 1943-XXI

*Il direttore generale:* POTENZA

(616)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

**Media dei cambi e dei titoli del 15 marzo 1943-XXI - N. 50**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Albania (I) | 6,25 | Islanda (I) | 2,9897 |
| Argentina (U) | 4,45 | Lettonia (C) | 3,6751 |
| Australia (I) | 60,23 | Lituania (C) | 3,3003 |
| Belgio (C) | 3,0418 | Messico (I) | 3,933 |
| Bolivia (I) | 43,70 | Nicaragua (I) | 3,80 |
| Brasile (I) | 0,9928 | Norvegia (C) | 4,3215 |
| Bulgaria (C) (1) | 23,42 | Nuova Zel. (I) | 60,23 |
| Id. (C) (2) | 22,98 | Olanda (C) | 10,09 |
| Canada (I) | 15,97 | Perù (I) | 2,9925 |
| Cile (I) | 0,7125 | Polonia (C) | 380,23 |
| Cina (Nanchino) (I) | 0,8055 | Portogallo (U) | 0,7950 |
| Columbia (I) | 10,877 | Id. (C) | 0,7975 |
| Costarica (I) | 3,366 | Romania (C) | 10,5263 |
| Croazia (C) | 38 — | Russia (I) | 3,5863 |
| Cuba (I) | 19 — | Salvador (I) | 7,60 |
| Danimarca (C) | 3,9698 | Serbia (I) | 38 — |
| Egitto (I) | 75,28 | Slovacchia (C) | 65,40 |
| Equador (I) | 1,3870 | Spagna (C) (1) | 173,61 |
| Estonia (C) | 4,697 | Id. (C) (2) | 169,40 |
| Finlandia (C) | 38,91 | S. U. America (I) | 19 — |
| Francia (I) | 38 — | Svezia (U) | 4,53 |
| Germania (U) (C) | 7,6045 | Id. (C) | 4,529 |
| Giappone (U) | 4,475 | Svizzera (U) | 441 — |
| Gran Bret. (I) | 75,28 | Id. (C) | 441 — |
| Grecia (C) | 12,50 | Tailandia (I) | 4,475 |
| Guatemala (I) | 19 — | Turchia (C) | 15,29 |
| Haiti (I) | 3,80 | Ungheria (C) (1) | 4,67976 |
| Honduras (I) | 9,50 | Id. (C) (2) | 4,56395 |
| India (I) | 5,76 | Unione S. Aff. (I) | 75,28 |
| Indocina (I) | 4,3078 | Uruguay (I) | 10,08 |
| Iran (I) | 1,1103 | Venezuela (I) | 5,70 |

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % (1906) | 89,825 |
| Id. 3,50 % (1902) | 85,625 |
| Id. 3 % lordo | 73,20 |
| Id. 5 % (1935) | 90,50 |
| Redimib. 3,50 % (1934) | 80,625 |
| Id. 5 % (1936) | 95,025 |
| Id. 4,75 % (1924) | 495,10 |
| Obblig. Venezie 3,50 % | 96,40 |
| Buoni novennali 4 % (15-12-43) | 99,50 |
| Id. 5 % (1944) | 99,70 |
| Id. 5 % (1949) | 94,75 |
| Id. 5 % (15-2-50) | 94,20 |
| Id. 5 % (15-9-50) | 94,20 |
| Id. 5 % (15-4-51) | 94,225 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AERONAUTICA

**Graduatoria del concorso a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.**

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale del 27 dicembre 1941, con il quale è stato bandito un concorso per titoli e per esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Visto il decreto Ministeriale del 14 maggio 1942, con il quale è stata nominata la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso predetto;

Visti il risultato degli esami e la graduatoria degli idonei;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, bandito con il decreto Ministeriale del 27 dicembre 1941:

CATEGORIE 1ª E 4ª. — *Ingegneri aeronautici e d'armamento.*

1. Lugli Giuseppe
2. Quarantini Giuseppe
3. Braschi Mario
4. Realacci Alberto
5. Ortiz Giusto
6. Mariani Giulio
7. Fiorani Carlo
8. Di Miceli Antonino
9. Raspadori Roberto
10. Valletta Aldo
11. Annibali Fernando
12. Pala Augusto
13. Marchetiano Giampietro
14. Palerma Ettore
15. Lomonaco Pietro
16. De Vito Francesco Vito
17. Calandrino Arturo
18. Zanetti Angelo
19. Greco Mario
20. Zingale Guglielmo
21. Fabi Umberto

CATEGORIA 2ª. — *Ingegneri edili.*

1. Arosio Giuseppe
2. Frazzoni Guido
3. Gravina Mario
4. Arienti Renzo
5. Gambino Rosolino
6. Gulli Giovambattista
7. Mosca Umberto
8. Bariletti Pietro
9. Miraglia Natale
10. Sacchi Giulio
11. Giandotti Uberto

CATEGORIA 3ª. — *Ingegneri radioelettricisti.*

1. Sette Daniele
2. Moranduzzo Mario
3. Nicoli Roberto
4. Balestra Italo
5. Pasquali Giorgio
6. Arcadi Raffaele
7. Riguzzi Francesco
8. D'Amato Raffaele
9. Cancelliere Enrico
10. Scaletti Renato

CATEGORIA 5ª. — *Ingegneri chimici.*

1. Accascina Filippo
2. Tundo Giuseppe
3. Cappelli Francesco
4. Pucini Luigi
5. Liberti Arnaldo
6. De Rosis Pietro
7. Simoni Lorenzo
8. Di Renzo Osvaldo
9. Feigusch Alessandro
10. Raineri Geronimo
11. Forcella Mario
12. Del Ferro Gaetano

CATEGORIA 6ª. — *Geofisici.*

1. Rispoli Fortunato
2. Rivosecchi Italo
3. Rossi Aldo
4. Mancini Marco
5. Duse Vittorio
6. Affronti Filippo
7. Milone Carmelo
8. Cicala Aldo
9. Sammartino Salvatore
10. Nardone Antonio
11. Mele Giuseppe
12. D'Arbitrio Salvatore

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1943-XXI

*p. Il Ministro:* FOUGIER

(913)

## REGIA PREFETTURA DI TREVISO

### Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 32102 in data 31 dicembre 1940, ed i successivi aggiornamenti, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 per le sedi di Orsago-Castelfranco Veneto (frazioni Salvarosa-Salvatronda-Campigo), Castelfranco Veneto (frazioni Treville e S. Andrea), Treviso (frazioni S. Bona-S. Giuseppe-Monigo), Monastier;

Vista la graduatoria delle concorrenti stabilita dalla Commissione giudicatrice del suddetto concorso, nominata con decreto Ministeriale 23 aprile 1942-XX ed avente sede in Udine.

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1904, n. 1265;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti ai succennati posti di ostetrica condotta nell'ordine sottoindicato:

1. Santomaso Santina . . . . con punti 59,1562 su 100
2. Marcuzzi Geromina . . . . » 57,2500 »
3. Bottaretto Antonietta . . . » 55,5937 »
4. Parisotto Maria . . . . . » 55,5312 »
5. Paggin Teresa . . . . . . » 55,0312 »
6. Betto Teresa . . . . . . . » 54,5937 »
7. Colognese Teresa . . . . . » 54,5000 »
8. Breda Angela . . . . . . » 53,1875 »
9. Giacometti Irma . . . . . » 53,1250 »
10. Marcuzzi Martina . . . . . » 52,8125 »
11. Ossi Carmela . . . . . . » 52,3125 »
12. Dalla Torre Maria . . . . » 51,5937 »
13. Piccoli Olga . . . . . . . » 51,4375 »
14. Giacomini Gemma . . . . . » 49,0312 »
15. Bortolussi Lina (Gilma) . . » 49,0000 »
16. Favero Santa . . . . . . . » 48,2500 »
17. Dal Col Maria . . . . . . » 47,6562 »
18. Pattaro Palmira . . . . . » 46,9687 »
19. Cosmin Grigolo Irma . . . . » 46,4687 »
20. Pavan Gemma . . . . . . » 46,4375 »
21. Piccoli Armida . . . . . . » 45,7812 »
22. Cattai Giovanna . . . . . » 45,5937 »
23. Meneghetti Antonietta . . . » 45,0120 »
24. Salvador Maria . . . . . . » 44,6562 »
25. Millo Gioconda . . . . . . » 44,4375 »
26. Dametto Luigia . . . . . . » 43,4062 »
27. Covre Giuseppina . . . . . » 41,5937 »
28. Maso Celestina . . . . . . » 40,9687 »
29. Casini Adelia . . . . . . . » 40,8750 »
30. Bergamini Giuseppina . . . » 40,5000 »
31. Ave Maria Erminia . . . . » 38,7000 »
32. Busnardo Elisabetta . . . . » 35,6250 »

Treviso, addì 21 gennaio 1943-XXI

*Il Prefetto.*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1943, n. 1081, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1940-XIX;

Esaminate le domande delle candidate;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Santomaso Santina Maddalena, per la condotta di Treviso (frazioni S. Bona-S. Giuseppe-Monigo);

2) Marcuzzi Geromina, per la condotta di Castelfranco Veneto (frazioni di Salvarosa-Salvatronda-Campigo);

3) Bottaretto Antonietta, per la condotta di Castelfranco Veneto (frazioni di Treville-S. Andrea);

4) Paggin Teresa, per la condotta comunale di Monastier;

5) Betto Teresa, per la condotta comunale di Orsago.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 4 marzo 1943-XXI

*Il Prefetto.*

(902)

## REGIA PREFETTURA DI CREMONA

### Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Considerato che le ostetriche Rosa Olga e Corbani Giovanna, dichiarate col decreto prefettizio 3 ottobre 1942, numero 19880, vincitrici del concorso ai posti di titolare della condotta, rispettivamente, del Consorzio Calvatone-Tornata e del comune di Torlino, hanno rinunziato ai posti stessi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione di altre ostetriche per coprire le sedi vacanti;

Vedute le graduatorie delle concorrenti dichiarate idonee e tenuto presente l'ordine delle preferenze indicate dalle concorrenti stesse;

Veduti gli articoli 26 e 55 dell'11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — La ostetrica Rossi Dolores di Vittorio, residente a Corte de Cortesi, è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta del Consorzio Calvatone-Tornata, in sostituzione della rinunciataria ostetrica Rosa Olga.

2. — La ostetrica Cantoni Carolina di Guglielmo, residente a Rivarolo del Re, è dichiarata vincitrice del concorso per la condotta del comune di Torlino, in sostituzione della rinunziataria ostetrica Corbani Giovanna.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura e a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 2 marzo 1943-XXI

(883) *Il prefetto*: TRINCHERO

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.